Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 agosto 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 195 DEL 20 AGOSTO 1985:

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1985.
Ruolo nazionale di anzianità dei segretari provinciali generali di classe 1ª/A e 1ª/B, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1985.

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1985.
Ruolo nazionale di anzianità dei segretari comunali generali della classe 1ª/A e 1ª/B e della classe seconda, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1985.

(4021)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 195 DEL 20 AGOSTO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41:

Fiscambi leasing, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1985 (delibera 22 ottobre 1974).

Fiscambi leasing, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1985 (delibera 27 novembre 1973).

Fiscambi leasing, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1985 (delibera 24 ottobre 1973).

S.IN.E.S. - Società industria enologica sicula per azioni, in Capaci (Palermo): Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1985.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Cartelle edilizie 9 % sorteggiate il 2 agosto 1985.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Ince 10 % ventennali » sorteggiate il 25 luglio 1985.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Ince 11,50 % ventennali » sorteggiate il 25 luglio 1985.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Ince 11,85 % ventennali » sorteggiate il 25 luglio 1985.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Ince 12 % ventennali » sorteggiate il 25 luglio 1985.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Ince 16,50 % ventennali, serie M » sorteggiate il 25 luglio 1985.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Ince 16,50 % ventennali, serie N » sorteggiate il 25 luglio 1985.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Ince 17 % ventennali » sorteggiate il 25 luglio 1985.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Ince 18,25 % ventennali » sorteggiate il 25 luglio 1985.

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, credito fondiario, in Cosenza: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1985.

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, credito fondiario, in Cosenza: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 30 luglio 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 10 % 1976-91 - 38ª emissione » sorteggiate il 2 luglio 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 17 % 1983-97 - 77ª emissione » sorteggiate il 2 luglio 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 10 % 1976-91 - 37ª emissione » sorteggiate il 2 luglio 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 10 % 1976-86 - 36ª emissione » sorteggiate il 2 luglio 1985.

Banco di Sardegna, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 31 luglio 1985.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1985.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1985.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Obbligazioni opere pubbliche (estrazione n. 20) sorteggiate il 2 agosto 1985.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Obbligazioni opere pubbliche (estrazione n. 18) sorteggiate il 2 agosto 1985.

Banco di Sardegna, sezione autonoma credito fondiario: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 31 luglio 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « O.C.A. » sorteggiate il 1° agosto 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « OO.PP. » sorteggiate il 30 luglio 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « O.C.I. - 20ª emissione » sorteggiate il 30 luglio 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « O.C.I. - 18ª emissione » sorteggiate il 30 luglio 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « O.C.I. - 15ª emissione » sorteggiate il 1° agosto 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « O.C.A. » sorteggiate il 30 luglio 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « O.C.I. 4ª emissione » sorteggiate il 30 luglio 1985.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di agosto 1985.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di agosto 1985.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di luglio 1985.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni fondiarie « 17,5 % e 16,5 % » sorteggiate nel mese di luglio 1985.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni fondiarie « 16,5 %, 13,5 %, 13 %, 12 %, 11 % e 10 % » sorteggiate nel mese di luglio 1985.

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo: Obbligazioni « IRFIS 9 % - 1974/89 » sorteggiate il 1° agosto 1985.

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo: Obbligazioni « IRFIS 7 % - 1973/88 » sorteggiate il 1° agosto 1985.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 e 6 agosto 1985.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 18 luglio 1985.

Banco di Napoli, direzione generale: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 30 luglio 1985.

Banco di Napoli, direzione generale: Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1985.

Banco di Napoli, direzione generale: Obbligazioni di credito fondiario sorteggiate il 30 luglio 1985.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1985.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate l'8 agosto 1985.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1985.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Istituto Bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni fondiarie, agrarie ed opere pubbliche sorteggiate nei mesi di luglio ed agosto 1985.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44:

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1985.

Banco di Sicilia Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1985.

sorteggiate il 1° ago-

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito industriale: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1985.

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito agrario e peschereccio: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1985.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1985, n. **416**.

Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli incaricati marittimi e ai delegati di spiaggia, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, sono stabilite nei seguenti importi annui, con effetto dal 1° gennaio 1984, per tutte le classi previste dall'articolo 5 del medesimo regio decreto:

a) incaricati marittimi: lire 2.000.000;

b) delegati di spiaggia: lire 1.500.000.

Gli aspiranti alla nomina ad incaricato marittimo e a delegato di spiaggia devono avere un'età non superiore a sessantadue anni.

Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente primo comma, valutato in lire cinquanta milioni annue, si provvede a carico del capitolo 2004 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARTA, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2331):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (CARTA) il 29 novembre 1984.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 15 gennaio 1985 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla X commissione il 6 e 20 febbraio 1985 e approvato il 21 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1265):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 14 maggio 1985 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 31 luglio 1985.

LEGGE 8 agosto 1985, n. **417**.

Nuove norme in materia di erogazione di provvidenze da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disponibilità del fondo costituito con i finanziamenti disposti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26, sono utilizzate dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) per l'erogazione di contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima dell'8 per cento, su prestiti destinati al miglioramento di case di abitazione civili e rurali e alla costruzione o al miglioramento di modeste attrezzature alberghiere e di ristorazione nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonché alla realizzazione, nelle medesime zone, di modeste opere di interesse turistico generale.

Art. 2.

I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi, anche in deroga ai propri statuti, dalle aziende di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, associate all'ISEA.

Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 15 milioni se destinati al miglioramento di case di abitazione e di lire 30 milioni se destinati alla costruzione o al miglioramento di attrezzature alberghiere o alla realizzazione di opere di interesse turistico generale e debbono avere durata non eccedente i cinque anni.

Il tasso da porre a carico dei prestatari non può essere superiore al tasso ufficiale di sconto.

Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori, abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTA

Nota all'art. 1:

La legge 23 gennaio 1970, n. 26, concerne il «*Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale*».

Si ritiene utile riportare il testo dell'art. 1 della suddetta legge, che è il seguente:

«Art. 1. — E' autorizzato il conferimento annuo della somma di lire 300 milioni all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonché all'attuazione di modeste opere d'interesse turistico generale.

Ad integrazione del fondo suddetto sono altresì conferite all'Istituto stesso le somme di cui all'articolo 21 della legge 12 marzo 1968, n. 326, per gli anni finanziari 1970, 1971 e 1972».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 819):

Presentato dall'on. TESINI ed altri il 10 novembre 1983.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 1° dicembre 1983 con pareri delle commissioni I, II, V e IX.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 7 giugno 1984.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 19 marzo 1985.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, il 27 marzo 1985 e approvato il 29 maggio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1379):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 29 giugno 1985 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 16 luglio 1985 e approvato il 31 luglio 1985.

LEGGE 8 agosto 1985, n. **418**.

Celebrazione del V centenario della scoperta dell'America.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le celebrazioni del V centenario della scoperta dell'America, intese a favorire e sviluppare i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio e l'approfondimento dell'opera di Cristoforo Colombo e della civiltà di prevalente matrice latina che dalla scoperta ha ricevuto particolare impulso, sono realizzate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, secondo il programma predisposto dal comitato nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1982 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le iniziative e le manifestazioni comprese nel programma di cui al precedente comma 1 potranno tra l'altro riguardare:

attività editoriali;

attività espositive;

interventi di restauro sui beni di interesse storico e artistico connessi alla vita ed alla famiglia di Cristoforo Colombo;

attività congressuali;

attività scientifiche e culturali internazionali in Italia e nei Paesi in cui il V centenario della scoperta dell'America viene ricordato;

collaborazione con enti pubblici e privati per far meglio conoscere l'opera colombiana.

Art. 2.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare l'esecuzione di determinate iniziative o manifestazioni alla regione Liguria, al comuna di Genova, ad altri enti locali, nonché ad istituzioni culturali, mettendo a disposizione di questi le somme occorrenti.

2. Gli enti affidatari di cui al precedente comma 1 presenteranno il rendiconto delle somme ricevute alla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, per il riscontro di competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei conti, entro tre mesi dal definitivo compimento dell'iniziativa o manifestazione ad essi affidata.

Art. 3.

1. Le opere di carattere permanente che saranno realizzate appartengono allo Stato.

2. Per tutta la durata delle manifestazioni, le opere stesse potranno essere date in gestione, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, alla regione Liguria, al comune di Genova e ad istituzioni culturali.

Art. 4.

1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi da ripartire in otto esercizi finanziari consecutivi a decorrere dal 1985.

2. All'onere relativo al triennio 1985-1987, pari a lire 2 miliardi per il 1985 ed a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio pluriennale 1985-1987.

3. Le quote di spesa relative agli anni successivi sono determinate dalla legge finanziaria.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GULLOTTI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1258):

Presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali (GULLOTTI) il 25 marzo 1985.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 28 marzo 1985 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 23 aprile 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2866):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 23 maggio 1985 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI e IX.

Esaminato dalla VIII commissione il 25 luglio 1985 e approvato il 31 luglio 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1985, n. 419.

Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante le modalità per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante le modalità per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Ritenuta la necessità di integrare il predetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 21 giugno 1985;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 44 (*Norme di carattere generale*). — L'Amministrazione, in relazione al numero dei candidati ai concorsi di cui al presente decreto, può far precedere le prove di esame all'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1985, n. 420.

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente l'approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente l'approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzione di polizia;

Ritenuto di dover modificare l'art. 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, che stabilisce i requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1985;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Il capoverso del n. 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, è così modificato: « L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti all'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, non può superare i seguenti limiti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 32

NOTE

Il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, a seguito della modifica introdotta dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

« Art. 1. (*Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi*). — I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario nonché i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia sono i seguenti:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne;

3) normalità del senso cromatico e luminoso;

4) acutezza visiva:

per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, non inferiore a 12 decimi complessivi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno;

per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, anche con correzione di lenti, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti all'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, non può superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio;

5) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti:

i dodici denti frontali superiori ed inferiori: è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori: gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1985, n. 421.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, concernente regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Nell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nella predisposizione del regolamento interno, la commissione preveduta dal secondo comma dell'art. 16 della legge deve uniformarsi alle direttive impartite dall'amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge e del primo comma del presente articolo. Nel caso di direttive sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro ricevimento ».

Art. 2.

Il settimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I detenuti e gli internati usufruiscono di quattro colloqui al mese ».

Dopo il settimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è inserito il seguente:

« Il direttore dell'istituto, con provvedimento motivato da trasmettere in copia al Ministero, può ammettere gli imputati, che abbiano tenuto regolare condotta, ed i condannati e gli internati, che, oltre ad avere tenuto regolare condotta, abbiano collaborato attivamente all'osservazione scientifica della personalità ed al trattamento rieducativo attuati nei loro confronti, alla fruizione di ulteriori due colloqui mensili, nonché di due telefonate mensili al di là dei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 37, da concedere dalle autorità competenti ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 18 della legge ed ai sensi del primo comma del presente articolo e del primo comma dell'art. 37 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1985
Atti di Governo, registro **n. 55**, *foglio* **n. 30**

NOTE

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, concernente: « Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà », come risultante a seguito della aggiunta dell'ultimo comma, operata dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

« Art. 34. (*Regolamento interno*). — L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'art. 16 della legge, anche al fine di realizzare la differenziazione degli istituti.

Il regolamento interno, oltre alle modalità degli interventi di trattamento e a quanto preveduto dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 38, 62 e 69 del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie:

1) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti;

2) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata;

3) le modlità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati;

4) gli orari di permanenza nei locali comuni;

5) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;

6) i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica;

7) le affissioni consentite e le relative modalità;

8) i giochi consentiti.

Il regolamento interno può disciplinare alcune delle materie sopra indicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto.

Nella predisposizione del regolamento interno, la commissione preveduta dal secondo comma dell'art. 16 della legge deve uniformarsi alle direttive impartite dall'amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge e del primo comma del presente articolo. Nel caso di direttive sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro ricevimento ».

— L'art. 16, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: « Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », dispone:

« Art. 16. (*Regolamento dell'istituto*). — In ciascuno istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80 ».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, concernente: « Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà », come risultante a seguito della sostituzione del settimo comma e dell'aggiunta di un nuovo comma, dopo quest'ultimo, operate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

« Art. 35. (*Colloqui*). — I colloqui dei condannati e degli internati con i congiunti e con le persone conviventi sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con le altre persone sono autorizzati dall'ispettore distrettuale quando ricorrano ragionevoli motivi. Per i colloqui con gli imputati, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede o dal magistrato di sorveglianza.

Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità prevedute dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.

I colloqui avvengono in locali comuni muniti di mezzi divisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto, sempre sotto il controllo a vista del personale di custodia.

Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.

Per i detenuti e gli internati infermi, i colloqui possono aver luogo nell'infermeria.

I detenuti e gli internati usufruiscono di quattro colloqui al mese.

Il direttore dell'istituto, con provvedimento motivato da trasmettere in copia al Ministero, può ammettere gli imputati, che abbiano tenuto regolare condotta, ed i condannati e gli internati, che, oltre ad avere tenuto regolare condotta, abbiano collaborato attivamente all'osservazione scientifica della personalità ed al trattamento rieducativo attuati nei loro confronti, alla fruizione di ulteriori due colloqui mensili, nonché di due telefonate mensili al di là dei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 37, da concedere dalle autorità competenti ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 18 della legge ed ai sensi del primo comma del presente articolo e del primo comma dell'art. 37.

Ai soggetti gravemente infermi, ovvero quando ricorrano eccezionali circostanze, sono concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nei commi precedenti.

Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi.

A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

Qualora risulti che i familiari non mantengano rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi, e, laddove se ne ravvisi la necessità, anche al consiglio di aiuto sociale.

Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro ».

— L'art. 37, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, concernente « Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà », dispone:

« Art. 37. (*Corrispondenza telefonica*). — La corrispondenza telefonica dei condannati e degli internati con i familiari e i conviventi è autorizzata dalla direzione dell'istituto.

I detenuti e gli internati sono ammessi a corrispondenza telefonica con i familiari una volta ogni quindici giorni, allorquando non abbiano usufruito di colloqui con gli stessi ».

— L'art. 18, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà », così come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, recante: « Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e all'art. 385 del codice penale », dispone:

« Per gli imputati i permessi di colloquio, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorità giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11 ».

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288 (in « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 21 giugno 1985), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1985, n. 407** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 190 del 13 agosto 1985), **recante: « Proroga del termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi ».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è sostituito dal seguente:

« Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2 ».

Art. 1-*bis*.

All'articolo 2, quinto comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, è il seguente:

« Art. 1. — I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.

Nell'attesa del rilascio del cerificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2 ».

Nota all'art. 1-bis:

Il testo del comma quinto dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, a seguito della modifica apportata dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, è il seguente:

« Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro *centottanta* giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione, dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi ».

(4543)

Testo del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 289 (in « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 21 giugno 1985), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1985, n. 408** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 190 del 13 agosto 1985), **recante: « Assegnazione all'ENEA di un contributo di 900 miliardi di lire a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-89 ».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. *Per l'anno finanziario* 1985 *è assegnato all'ENEA un contributo di* 900 *miliardi di lire a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio* 1985-89.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Piano quinquennale di finanziamento dell'ENEA 1985-89 ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4544)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1985.

Modalità procedurali e documentali per le autorizzazioni alla emissione di azioni ed obbligazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281;

Considerato che occorre procedere, in sede di prima applicazione della legge, alla determinazione delle modalità procedurali e documentali per il rilascio delle autorizzazioni di cui al suddetto articolo;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di autorizzazione alla costituzione delle società per azioni e in accomandita per azioni con capitale superiore a 10 miliardi di lire e quella per l'autorizzazione agli aumenti di capitale non gratuiti e alle emissioni di obbligazioni di importo superiore alla suddetta cifra devono essere redatte in duplice copia, di cui una in bollo, a firma dei soci promotori o fondatori della costituenda società, ovvero del rappresentante legale, e presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIV - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.

E' consentito l'invio a mezzo raccomandata a.r., decorrendo, in tal caso, il termine di cui al quarto comma dell'art. 21 dal giorno in cui l'istanza perverrà al Ministero.

La domanda di cui al precedente comma, ove trattisi di costituzione, deve essere corredata dai sottoelencati documenti da prodursi in duplice copia in carta libera:

a) bozza dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda società;

b) dichiarazione d'intenti, manifestata davanti al notaio, dei soci fondatori o promotori.

Nei casi di aumenti di capitale e di emissioni di obbligazioni, le relative domande di autorizzazione debbono essere accompagnate dai sottoelencati atti, da esibirsi in duplice copia di cui una in bollo;

c) copia dell'atto costitutivo della società con dichiarazione di conformità all'originale del rappresentante legale;

d) statuto, con certificazione di vigenza rilasciata dalla cancelleria del competente tribunale;

e) verbale in forma notarile della delibera dell'assemblea straordinaria e, nel caso siano stati conferiti al consiglio di amministrazione poteri di determinazione delle modalità di attuazione, anche delle deliberazioni di quest'ultimo organo;

f) nell'ipotesi di cui all'art. 2443 del codice civile, verbale in forma notarile della deliberazione del consiglio di amministrazione;

g) bilanci degli ultimi tre esercizi sociali completi delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, delle eventuali relazioni di certificazione nonché dei verbali assembleari di approvazione dichiarati conformi agli originali dal rappresentante legale della società;

h) nel caso in cui la data di chiusura dell'ultimo bilancio prodotto sia anteriore di oltre sei mesi a quella di presentazione della istanza, ultima situazione patrimoniale disponibile, comunque non anteriore a sei mesi, a firma del rappresentante legale e del presidente del collegio sindacale;

i) relazione illustrante:

l'ammontare delle operazioni programmate con precisazione, per quanto riguarda gli aumenti di capitale, se le azioni verranno emesse alla pari ovvero con sovrapprezzo ed in quale misura, dovendosi sommare l'ammontare del sovrapprezzo con l'importo, dell'aumento di capitale ai fini dell'assoggettamento all'obbligo dell'autorizzazione:

la natura dei conferimenti e, in caso di apporto di beni in natura, le conclusioni estimative delle relazioni peritali di cui agli articoli 2343 e 2440 del codice civile;

le finalità delle operazioni;

le modalità di effettuazione delle operazioni con precisazione circa l'intendimento o meno di richiedere, per gli emittendi titoli, la quotazione in borsa o al mercato ristretto, il loro collocamento a mezzo del servizio di sportelli bancari, ovvero di utilizzare altre forme di collocamento mediante sollecitazione al pubblico risparmio;

l) ove si tratti di emissione obbligazionaria, regolamento del relativo prestito.

Art. 2.

Qualora siano deliberati più aumenti di capitale ovvero emissioni obbligazionarie, ciascuno d'importo non superiore al limite di 10 miliardi di lire ma nel complesso superiori a detto ammontare, dovrà richiedersi l'autorizzazione di cui all'art. 21 per quella operazione che, cumulata a quelle deliberate nei dodici mesi precedenti, siano esse emissioni azionarie od obbligazionarie, determini il supero dell'anzidetto limite di 10 miliardi di lire.

Art. 3.

Ai fini del decorso del termine di sessanta giorni di cui al quarto comma dell'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, si intende quale termine iniziale quello del ricevimento dell'istanza corredata di tutta la documentazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Nell'interesse della società istante, è in facoltà della stessa produrre la proposta del consiglio di amministrazione per la convocanda assemblea straordinaria dei soci, fermo restando comunque che, in tal caso, la domanda si intende formalizzata, ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni suindicato, solo ad avvenuta esibizione del verbale, in forma notarile, della deliberazione dell'assemblea straordinaria e, in caso di delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, anche del consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Copia in carta libera dell'istanza di autorizzazione e della relativa documentazione prevista dagli articoli 1 e 3, secondo comma, del presente decreto dovrà essere presentata anche alla filiale della Banca d'Italia della provincia in cui la società ha la propria direzione amministrativa.

Resta fermo che il termine dei sessanta giorni di cui al quarto comma del citato art. 21 comincia comunque a decorrere dalla ricezione della richiesta e di tutta la documentazione connessa, indicata nell'articolo 1 del presente decreto, da parte del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Sono considerate irricevibili ad ogni effetto le domande di autorizzazione prive anche di uno solo degli atti specificati nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

L'autorizzazione ha efficacia per sei mesi.

Entro tale termine può essere avanzata motivata istanza per ottenere una proroga di sei mesi per l'effettuazione od il completamento dell'operazione.

Eventuali ulteriori proroghe potranno essere richieste con istanza motivata e corredata dei bilanci nel frattempo approvati e comunque di una situazione patrimoniale aggiornata a data non anteriore a sei mesi.

Non si rende necessaria la richiesta di proroga nell'ipotesi in cui l'ammontare residuo dell'operazione risulti non superiore ai 10 miliardi di lire.

Dell'avvenuta esecuzione dell'operazione dovrà essere data immediata comunicazione al Ministero del tesoro ed alla Banca d'Italia.

Art. 7.

Le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281 e quelle del presente decreto si applicano alle operazioni per le quali la richiesta pervenga a partire dal 16 settembre 1985.

Per le istanze pervenute prima di tale data restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

(4506)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 1985.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento, negli anni 1984 e 1985, di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con cui le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale, per motivi sindacali, per l'impossibilità di raggiungere le sedi di lavoro a causa delle avverse condizioni meteorologiche nonché, la temporanea inagibilità dei locali adibiti a sede di alcuni uffici devono considerarsi eventi eccezionali che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagio anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi del citato decreto n. 498, del 21 giugno 1961, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

In data 21 *novembre* 1984

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna;

ufficio del registro atti privati di Bologna;

ufficio del registro bollo e demanio di Bologna.

In data 13 *dicembre* 1984

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro atti pubblici di Bologna.

In data 27 *dicembre* 1984

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro atti pubblici di Bologna;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna;

ufficio del registro atti privati di Bologna;

ufficio del registro bollo e demanio di Bologna;

ufficio I.V.A. di Bologna.

In data 7 *gennaio* 1985

Regione Lazio:

ufficio del registro 1° atti pubblici di Roma;

ufficio del registro 2° atti pubblici di Roma;

ufficio del registro atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro successioni di Roma;

ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma;

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma.

In data 8 *gennaio* 1985

Regione Lazio:

ufficio del registro 1° atti pubblici di Roma;

ufficio del registro 2° atti pubblici di Roma;

ufficio del registro atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro successioni di Roma;

ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma;

ufficio del registro atti privati di Roma.

In data 28 *marzo* 1985

Regione Toscana:

ufficio del registro di Massa;

ufficio del registro di Viareggio;

ufficio del registro di Pontedera;

ufficio del registro di Livorno;

ufficio del registro di Poggibonsi.

In data 29 *marzo* 1985

Regione Lazio:

ufficio del registro atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro successioni di Roma;

ufficio del registro 2° atti pubblici di Roma.

In data 27 *aprile* 1985

Regione Calabria:

ufficio I.V.A. di Reggio Calabria.

In data 29 *aprile* 1985

Regione Emilia-Romagna:

ufficio I.V.A. di Ferrara;

ufficio del registro atti pubblici di Bologna;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna;

ufficio del registro bollo e demanio di Bologna;

ufficio I.V.A. di Bologna.

In data 4 *maggio* 1985

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1985

Il Ministro: VISENTINI

(4536)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 agosto 1985.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a seguito delle eccezionali nevicate e gelate verificatesi nel mese di gennaio 1985 nella regione Campania limitatamente alle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Considerato che nei territori della regione Campania limitatamente alle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, si sono verificate nel mese di gennaio 1985, eccezionali nevicate e gelate che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate. I territori dei comuni per i quali è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi sono specificati nel decreto ministeriale di dichiarazione di eccezionalità degli eventi;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data del decreto medesimo e scadenti entro l'anno 1985;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nei territori della regione Campania limitatamente alle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, delimitati dalla regione medesima, previa dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data del presente decreto, e scadenti nell'anno 1985.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964. n. 38, al tasso agevolato del 6,75% ridotto al 3,25% per i coltivatori diretti singoli od associati.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4537)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 luglio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « La Dinamica », in Selci Sabina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « La Dinamica », con sede in Selci Sabina (Rieti), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « La Dinamica », con sede in Selci Sabina (Rieti), costituita per rogito notaio avv. Giuseppe Mangiapane in data 14 ottobre 1975 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovambattista Scaramella, residente a Roma, via A. Bertoloni, 1/E, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4480)

DECRETO 26 luglio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Educagioco - Società cooperativa a r.l. », in Pisa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della « Educagioco - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Pisa, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutele del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Educagioco - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Pisa, costituita per rogito notaio Giulio Alfredo Landini di Pisa in data 21 giugno 1982, rep. 270708, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Franco Dell'Innocenti, nato a San Giuliano Terme l'11 gennaio 1946, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4484)

DECRETO 26 luglio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Martiri d'Istia », in Grosseto, e nomina di una terna di commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della cooperativa « Martiri d'Istia », con sede in Grosseto, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa « Martiri d'Istia », con sede in Grosseto, costituita per rogito notaio dott. R. Bonesi di Scansano in data 3 gennaio 1945, rep. 2014, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e

l'avv. Capaccioli Lorenzo, nato a Montalcino il 10 agosto 1952 e residente in Grosseto in via Jugoslavia, 51;

il dott. Nicola Derasmo, nato a Bari il 27 marzo 1940 ed ivi residente in via Caldarola, 48/*bis;*

l'avv. Fernando Bianco, nato a Nardò il 1° aprile 1951 ed ivi residente in via Generale Cantore,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4481)

DECRETO 27 luglio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Texrose - Soc. coop. a r.l. », in Agrate Brianza, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « Texrose - Società cooperativa a r.l. », con sede in Agrate Brianza (Milano) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Texrose - Soc. coop. a r.l. », con sede in Agrate Brianza (Milano) costituita per rogito notaio avv. Ernesto Cassinelli in data 4 agosto 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

Viganò rag. Claudio, nato l'8 dicembre 1925 a Monza ed ivi residente, via Passerini, 6;

Leone dott. Roberto, nato il 7 giugno 1935, residente a Roma, via Lago di Lesina, 26;

Olivieri rag. Dante, nato a Portici l'8 aprile 1922, residente a Roma, via Penta, 12,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4479)

DECRETO 29 luglio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Co.L.G.A. 2000 - Cooperativa lavoratori grandi arredamenti - Soc. coop. a r.l. », in Modugno, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società « Co.L.G.A. 2000 - Cooperativa lavoratori grandi arredamenti - Soc. coop. a r.l. », con sede in Modugno (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Co.L.G.A. 2000 - Cooperativa lavoratori grandi arredamenti - Soc. coop. a r.l. », con sede in Modugno (Bari), costituita per rogito notaio Michele Buquicchio in data 12 giugno 1979 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

Coccioli Alberto, nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 21 marzo 1949, residente in Bari, via S. Francesco d'Assisi, 15;

Civino dott. Francesco, nato a Monteroni il 5 agosto 1956, residente in Monteroni (Lecce), via Putignano, 59;

Barone dott. Alfredo, nato a Biella il 12 dicembre 1955 e residente a Parabita (Lecce), via Giacomo Leopardi, 45,

sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4483)

DECRETO 29 luglio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Co.Mal. carni - Centro di macellazione e lavorazione carni - Soc. coop. a r.l. », in Fermo, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione espletata nei confronti della società « Co.Mal. carni - Centro di macellazione e lavorazione carni - Soc. coop. a r.l. », con sede in Fermo (Ascoli Piceno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Co.Mal. carni - Centro di macellazione e lavorazione carni - Soc. coop. a r.l. », costituita per rogito notaio Honorati, in data 29 febbraio 1972, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Ne sono nominati commissari liquidatori:

l'avv. Cosimo Antonio Sasso, residente a Nardò (Lecce) in via Concordato, 1;

l'avv. Giampiero Paoli, corso Garibaldi, 16, Ancona;

il dott. Guido Cotronei, direzione generale della cooperazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4482)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 luglio 1985.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla S.p.a. Compagnia Tirrena di assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 23 gennaio, 13 marzo e 21 marzo 1984 della società per azioni Compagnia Tirrena di assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, nonché di condizioni speciali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 10 giugno 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, nonché condizioni speciali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Compagnia Tirrena di assicurazioni, con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con rivalutazione della prestazione garantita;

2) tariffa di assicurazione mista a capitale raddoppiato in caso di morte, a premio unico, con rivalutazione della prestazione garantita;

3) tariffa di assicurazione mista a capitale raddoppiato in caso di morte, a premio annuo costante, con rivalutazione della prestazione garantita;

4) tariffa di assicurazione mista a capitale raddoppiato in caso di morte, a premio annuo e capitale rivalutabili annualmente;

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, delle tariffe di cui ai punti 1), 2), 3), 4);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante con rivalutazione della prestazione garantita, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 15094 del 13 luglio 1983;

7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di assicurazione mista a premio annuo e capitale rivalutabili annualmente, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 15094 del 13 luglio 1983.

Roma, addì 12 luglio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(4507)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli Genova, in Genova, è prolungata al 23 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede in Genova e stabilimento in Massa, è prolungata al 18 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santo Dasso, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, con sede legale in Milano e stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Navalprotector, con sede legale in Roma ed unità produttiva in La Spezia, è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla T.S.A. - Tecnologie di saldatura Albissola Marina - S.p.a. (già Arcos S.p.a.), in Albissola Marina (Savona), è prolungata al 29 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomasio italiano Brown Boveri, con sede in Milano e stabilimento in Vado Ligure (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giacomo Costa, fu Andrea, ora Giacomo Costa S.p.a., con sede in Genova e stabilimento in Genova-Sampierdarena, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calce Dolomia, con sede legale in Genova-Sestri Ponente e stabilimenti in Genova-Sestri Ponente e Bernezzo (Cuneo), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Sestri, con sede in Genova e stabilimento in Genova Sestri-Ponente, è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cagnoni e C., in Osimo (Ancona), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Lorenzo, con sede e stabilimento in S. Lorenzo in Campo (Pesaro), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ottaviani, con sede in Recanati e stabilimenti in Recanati e contrada La Grazia (Macerata), è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stima, sede e stabilimento di Trivero (Vercelli), è prolungata al 23 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Giaveno, con sede in Torino e stabilimento in Giaveno (Torino), è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Mussa G.B. & C., con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), fallita il 23 novembre 1984, è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Comino di Comino G. e C. di Mondovì (Cuneo), è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti, dalla ditta Metalcastelli S.p.a., con sede in Bologna e stabilimento di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. Delfi di Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Multiplast, con sede in Casale Monferrato e stabilimento in Pertengo (Vercelli), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Universal Giunti, sede di Milano e stabilimento di Torino, è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. I.A.O. - Industrie riunite - Divisione Siette S.p.a., sede di Beinasco (Torino), sede centrale di Beinasco (Torino) (Fispa/Ulma), stabilimento di Asti (Way Assauto), Lazzate (Descam), Serravalle di Ferrara (Hellebore) e Moncalieri (Altissimo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilmas di Cascine Vica-Rivoli (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pivano, con sede e stabilimento in Alessandria, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genoso, con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1984 al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

›n decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavo-dipendenti dalla S.r.l. Deterplast, con sede legale in Le-(Cuneo) e stabilimento in Niella Tanaro (Cuneo), è ta la corresponsione del trattamento straordinario di azione salariale per il periodo dal 23 aprile 1984 al 21 e 1984.
applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di l'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto n. 675.
Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a edere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione ale ai lavoratori interessati.

›n decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del mento straordinario di integrazione salariale, disposta in dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dessalles & Borzino, ede in Torino e stabilimento in S. Mauro Torinese (To-e prolungata al 28 aprile 1985.
applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di l'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto n. 675.
Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a edere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione ale ai lavoratori interessati.

›n decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del mento straordinario di integrazione salariale, disposta in dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Valmeccanica di rga Canavese (Torino), è prolungata al 24 marzo 1985.
applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di l'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 ago-77, n. 675.
Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a edere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione ale ai lavoratori interessati.

›n decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del mento straordinario di integrazione salariale, disposta in dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Trione & C., ede in Torino e stabilimento in Cuorgné (Torino), è ngata al 3 marzo 1985.
applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di l'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto n. 675.
Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a edere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione ale ai lavoratori interessati.

›n decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavo-dipendenti dalla S.a.s. Eurolignum di G. Giachino & C., ede in Canale (Cuneo), fallita il 9 giugno 1984, è disposta responsione del trattamento straordinario di integrazione ale per il periodo dal 9 giugno 1984 al 9 dicembre 1984.
applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di l'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto n. 675.
Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a edere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione ale ai lavoratori interessati.

›n decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavo-dipendenti dalla S.a.s. Poderi Scanavino comm. Giovan-de di Priocca (Cuneo), fallita l'8 ottobre 1984, è disposta responsione del trattamento straordinario di integrazione ale per il periodo dall'8 ottobre 1984 al 7 aprile 1985.
applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di l'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto n. 675.
Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a edere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione ale ai lavoratori interessati.

›n decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del mento straordinario di integrazione salariale, disposta in dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solex, con sede bilimento in Torino, è prolungata al 5 maggio 1985.
applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di l'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto n. 675.
Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a edere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione ale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. In.S.A.M., con sede e stabilimento in Bruino (Torino), fallita il 20 giugno 1984, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1984 al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche e fonderie S. Andrea, con sede in Novara e stabilimenti in Novara e Cressa (Novara), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Manzoni arti grafiche e cartotecniche, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Livio Rossi S.r.l., in Frossasco (Torino), è prolungata al 31 agosto 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giacomo Costa, fu Andrea, ora Giacomo Costa S.p.a., con sede in Genova e stabilimento in Genova-Sampierdarena, è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motomar, con sede e stabilimento in Lavagna (Genova), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Sestri, con sede in Genova e stabilimento in Genova Sestri-Ponente, è prolungata al 29 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Livio Rossi S.r.l., in Frossasco (Torino), fallita il 19 ottobre 1982, è prolungata al 30 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Livio Rossi S.r.l., in Frossasco (Torino), fallita il 19 ottobre 1982, è prolungata al 28 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motomar, con sede e stabilimento in Lavagna (Genova), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Livio Rossi S.r.l., in Frossasco (Torino), fallita il 19 ottobre 1982, è prolungata al 31 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Livio Rossi S.r.l., in Frossasco (Torino), fallita il 19 ottobre 1982, è prolungata al 31 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Livio Rossi S.r.l., in Frossasco (Torino), fallita il 19 ottobre 1982, è prolungata al 30 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Livio Rossi S.r.l., in Frossasco (Torino), fallita il 19 ottobre 1982, è prolungata al 28 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Livio Rossi S.r.l., in Frossasco (Torino), fallita il 19 ottobre 1982, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4374)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1985, registro n. 23 Difesa, foglio n. 132, è stata sanzionata la medaglia d'argento al valor militare in favore di Pertini Alessandro, nato a Stella S. Giovanni il 25 settembre 1896, asp. uff. sez. mitraglieri 277° rgt. f. con la seguente motivazione: «Durante tre giorni di violentissime azioni offensive, senza concedersi sosta alcuna, animato da elevatissimo senso del dovere, con superlativa audacia e sprezzo del pericolo avanzava primo tra tutti verso le munite difese nemiche, vi trascinava i pochi suoi uomini e debellava l'una dietro l'altra le mitragliatrici avversarie numerosissime e protette in caverna. Contribuiva così efficacemente alla conquista di ben difesa posizione nemica catturando numerosi prigionieri e bottino importante. Bellissima figura di eroismo e di audacia». — Descia M. Cavallo Jelenich 21-22-23 agosto 1917.

(4424)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, in Ancona, e allo statuto dell'annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Con decreto ministeriale del 29 luglio 1985 sono stati modificati gli articoli 1, 4, 12 e 23 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano e gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dello statuto della annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

(4545)

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane

Con decreto ministeriale del 29 luglio 1985 sono stati modificati gli articoli 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 41 e 44, quest'ultimo a seguito della soppressione dell'art. 43, dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

(4546)

Modificazione allo statuto della Federazione delle casse di risparmio e delle banche del monte dell'Emilia e Romagna.

Con decreto ministeriale del 25 luglio 1985 è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio e delle banche del monte dell'Emilia e Romagna, in Bologna.

(4547)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 53/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera CIPI in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 che detta le nuove direttive concernenti la metodologia di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti CIP n. 8/1983, n. 29/1983, n. 20/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1985;

Visto il telescritto 19 dicembre 1984 del Ministero della sanità secondo cui la disposizione adottata in precedenza dal CIP sull'adeguamento dei prezzi delle scorte dei medicinali risponde all'esigenza di non determinare difficoltà di reperimento dei farmaci sul mercato;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 20 dicembre 1984;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari all'8% mediante:

1) l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984;

2) aggiornamento del costo della manodopera in L. 18.100 : h;

3) aumento del riconoscimento del costo dei materiali di confezionamento limitato al 10%, in attesa del completamento delle indagini necessarie per il puntuale aggiornamento dei costi dei singoli materiali.

B) Entro il mese di luglio 1985, con il progredire delle rilevazioni necessarie per la graduale applicazione del nuovo metodo, verrà effettuata una verifica sulla dinamica dei vari fattori di costo, ai fini di un eventuale ulteriore adeguamento dei prezzi nel rispetto dei vincoli imposti dall'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione nei limiti indicati dal Governo.

C) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del seguente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso a fianco di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

D) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «CIP n. 53/1984» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

E) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C* con le stesse modalità di cui al precedente punto *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

F) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B*, *C* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

ALLEGATO *B1*/N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Benflogin - Angelini		
ad scir 200 ml	25736/012	8.745
30 conf 300 mg	25736/024	11.990
Carbicalcin - Skf		
im 5 f 40 u. mrc/1 ml	25679/010	60.000
Cetrizin - Magis		
os grat sosp 60 ml	25760/012	19.890
os grat sosp 100 ml	25760/024	32.200
8 cps 500 mg	25760/036	25.855

	Numero di registrazione	Prezzo
Doven - Prophin		
crema 2% 40 g	25738/016	3.170
crema 5% 40 g	25738/028	4.750
Endalbumin - Ismunit		
20% fl 50 ml	25739/018	79.025
Gibinap - Gibipharma		
30 cps 275 mg	25715/018	14.085
10 supp 550 mg	25715/020	10.120
im 6 f liof 275 mg + 6 f solv	25715/032	9.000
Indorene - Lusofarmaco		
30 cpr 50 mg	25742/014	18.315
Ipatrizina - Ipa		
12 cps 250 mg	25775/014	18.955
8 cps 500 mg	25775/026	24.435
grat os sosp 5% 100 ml	25775/038	30.620
Ismo 20 - Boehr. Bioch.		
50 cpr 20 mg	25764/010	15.325
Mepicor - Corvi		
30 cpr 2,5 mg	25722/012	9.830
30 cpr 5 mg	25722/024	17.345
Nicorette - Serono		
105 tav mast 2 mg	25747/015	5.800
105 tav mast 4 mg	25747/027	8.495
Rapid Carnil - Irbi		
iniett 5 fl 500 mg +5 f	25745/011	18.345
os grat 20 bust 500 mg	25745/023	31.765
10 fl liof 500 mg + 10 f	25745/035	32.485
30 cpr 500 mg	25745/047	43.840
30 cpr 250 mg	25745/050	23.445
Sintofer[illegible]ma - Italfarmaco		
os 10 fl 10 ml 400 mg	25702/010	14.305
os grat 20 bust 400 mg	25702/022	21.770
20 cpr mast 400 mg	25702/034	20.970
Urokinase Choay - Italfarmaco		
iv 1 fl 100.000 U.I. + 1 f	25718/014	337.935
iv 1 fl 75.000 U.I. + 1 f	25718/026	254.200
Uroxacin - Malesci		
20 cps 500 mg	25710/017	36.920

Allegato *B*1/Mod.

Categorie

	Numero di registrazione	Prezzo
Bezalip - Boehr. Bioch.		
retard 30 conf 400 mg	24732/024	18.075
Cycloviran - Sigmatau		
crema 3 g	25299/025	12.480
crema 15 g	25299/037	56.630
pom oft 4,5 g	25299/049	17.765
Feldene - Pfizer		
crema 1% 50 g	24249/043	19.945
Fluimucil - Zambon		
20 cpr 600 mg	20582/108	8.105
Lipozid - Pierrel		
30 cpr 600 mg	25443/021	23.425
Lopid - Parke-Davis		
30 cpr 600 mg	25445/026	23.425
Mevalon - Guidotti		
'1000' 15 cpr	24413/041	48.955
Microser - Formenti		
os gtt 30 ml	22628/046	8.915
Naprosyn - Recordati		
gel 50 g	23177/102	9.930
Sterinor - Abc		
os sosp 100 ml	25013/020	11.335
Zacam - Prophin		
10 supp 20 mg	24908/030	9.425

Serie

	Numero di registrazione	Prezzo
Ampiplus - Menarini		
iniett 1 fl 1 g + 1 f 4 ml	22396/055	2.630
Cantor - Midy		
30 cpr 100 mg	25258/029	22.110
Gastroben - Menarini		
'300' 10 cpr 300 mg	25241/035	37.650
'300' 20 cpr 300 mg	25241/047	73.410
Ranidil - Duncan		
'300' 10 cpr 300 mg	24447/043	37.650
'300' 20 cpr 300 mg	24447/056	73.410
Ulcex - Guidotti		
'300' 10 cpr 300 mg	25084/043	37.650
'300' 20 cpr 300 mg	25084/056	73.410
Zantac - Glaxo		
'300' 10 cpr 300 mg	24448/045	37.650
'300' 20 cpr 300 mg	24448/058	73.410

Modifiche composizione

	Numero di registrazione	Prezzo
Corticoliver - Pierrel Hosp		
'100' im 10 f liof + 10 f	22596/035	9.080
'200' im 10 f liof + 10 f	22596/047	13.680
Oxosint - Pròter		
os sosp 100 ml	25010/036	11.335
Upase - Farmochimica		
'100' 10 f liof + 10 f solv	22080/028	10.475

Modifiche eccipienti

	Numero di registrazione	Prezzo
Vivotif Berna - Berna		
3 cps	25219/027	11.915

Nuove confezioni

	Numero di registrazione	Prezzo
Mevalon - Guidotti		
30 cps 500 mg	24413/039	46.460

(4465)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazione al regime dei prezzi del cemento
(Deliberazione 1° agosto 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera in data 10 luglio 1985, con la quale i prezzi del cemento sono stati sottoposti al regime di sorveglianza per un periodo sperimentale di un anno;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il punto 2 del dispositivo della delibera citata è specificato come segue:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del Comitato interministeriale dei prezzi, assicurerà che il CIP eserciti la sorveglianza attraverso specifiche comunicazioni agli operatori — da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento — in merito all'accoglimento dei listini in aumento di prezzo, con esclusione della procedura di silenzio-assenso ».

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(4497)

Approvazione del piano della pesca marittima Legge n. 41/1982. (Deliberazione 1° agosto 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente la predisposizione ed approvazione del « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima »;

Visto in particolare l'art. 1 della legge medesima, che prevede che il piano in parola sia elaborato dal comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. 3 della legge citata, approvato dal CIPE e adottato con decreto del Ministro della marina mercantile;

Vista la legge 14 febbraio 1985, n. 31, con la quale viene stanziata la somma di lire 113.700 milioni per il triennio 1984-86 per gli interventi di cui al piano in questione;

Viste le indicazioni di cui all'art. 2 della legge n. 41/1982 in base alle quali il piano deve essere costituito di tre parti, concernenti rispettivamente l'attività in mare, le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca e il bilancio preventivo di ripartizione degli stanziamenti tra contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, contributi a fondo perduto, entità dei fondi annuali destinati al fondo centrale per il credito peschereccio, contributi per attività promozionali;

Considerato che per il periodo aprile 1983-aprile 1984 è stato elaborato uno schema preliminare di piano, adottato con decreto del Ministro della marina mercantile e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 12 aprile 1983;

Vista la bozza di piano della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre per il triennio 1984-86, trasmessa al Ministro del bilancio e della programmazione economica dal Ministro della marina mercantile con nota protocollo n. 6221466 del 17 maggio 1985;

Viste le modifiche alla bozza suddetta, presentate con nota prot. n. 8162 del 20 giugno 1985, del Ministero della marina mercantile;

Considerato la rispondenza dell'elaborato ai criteri e ai contenuti previsti dalla legge n. 41 del 17 febbraio 1982, pur ravvisando l'esigenza di apportare talune modifiche;

Udita la relazione del Ministro della marina mercantile;

Delibera:

E' approvato, per i successivi adempimenti di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, il piano della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre di cui in allegato.

Alla bozza di piano di cui alle premesse sono apportate le seguenti precisazioni e modifiche:

alla pag. 111, 2° capoverso, dopo le parole « legge n. 41/1982 », eliminare fino alla fine del capoverso, sostituendo con: « la quota da destinare ai contributi a fondo perduto non può superare il prescritto limite del 25% determinato sulla base delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 31 del 1985 e pertanto l'importo massimo di lire 28.425 milioni »; la tabella che segue è modificata di conseguenza;

alle pagine 112 e 113, l'alinea *b*) è sostituito dal seguente testo: « la partecipazione finanziaria italiana all'attuazione dei regolamenti comunitari è assicurata con i fondi disponibili per l'attuazione del presente piano e, compatibilmente, con le risorse fornite attraverso le procedure della legge n. 865/1977 ».

I Ministeri interessati adotteranno le misure necessarie per l'attuazione della vigilanza, di cui all'art. 16 della legge numero 41/1982, sulla corretta utilizzazione delle disponibilità finanziarie concesse per gli scopi stabiliti dalla legge medesima.

Il Ministero della marina mercantile fornità al CIPE, entro quattro mesi dalla data della presente delibera, una relazione sugli interventi effettuati ai sensi dello schema di piano per il 1983-84, citato in premessa.

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(*Omissis*).

(4498)

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana del corleonese, soc. coop. a r.l., in Corleone, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 29 luglio 1985, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana del corleonese società cooperativa a responsabilità limitata, in Corleone (Palermo), sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore al bilancio e alle finanze della regione siciliana in data 26 luglio 1985, in applicazione degli articoli 33 del TUCRA e 57, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, l'avv. Giovanni Blasi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

(4548)

REGIONE CAMPANIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1985, n. 9519, è stata autorizzata la produzione e vendita dell'acqua minerale naturale « Faito » in comune di Castellammare di Stabia (Napoli) preconfezionata in contenitori di Pet Melinar Ici D 90 della capacità di litri 1,500.

Nel decreto sono definite le caratteristiche del contenitore, del processo di preconfezionamento, dell'etichetta.

Con decreto del presidente della giunta regionale 14 giugno 1985, n. 10936, è stata autorizzata la modifica dell'etichetta dell'acqua minerale naturale « Acqua della Madonna » in comune di Castellammare di Stabia imbottigliata dalla società Iamm.

Le modifiche riguardano l'introduzione del sistema di datazione lineare e l'aggiornamento con i risultati dell'analisi chimico-fisica del 18 marzo 1985.

Con decreto del presidente della giunta regionale 14 giugno 1985, n. 10940, è stata autorizzata la modifica dell'etichetta dell'acqua minerale naturale « Ferrarelle » in comune di Riardo prodotta dalla S.p.a. dell'Acqua minerale Ferrarelle.

Le modifiche riguardano le nuove analisi chimico-fisiche, l'indicazione del contenuto, del codice a barre.

(4383)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a dieci posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente la eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni d'organico di cui alla legge n. 336 del 1970 e della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che occorre riservare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, un posto ai candidati che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del medesimo decreto presidenziale e che chiedono di essere destinati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento;

Considerato che due decimi dei posti sono riservati per il conseguimento della qualifica di coadiutore dattilografo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1291 del 1962;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili diciannove posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1984, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata, fra l'altro, a bandire per l'anno 1983, un concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità, di procedere immediatamente alla copertura di dieci dei predetti posti.

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Uno dei posti suddetti è riservato ai candidati che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 572, e che chiedano di essere destinati alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento.

Il posto di cui alla riserva suddetta, se non coperto, sarà assegnato agli altri candidati dichiarati idonei.

I rimanenti posti saranno così ripartiti:

a) sette posti di coadiutore in prova per coloro che avranno superato la prova scritta, il colloquio e la prova pratica di cui al programma riportato nell'art. 5 del bando;

b) due posti di coadiutore dattilografo in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia.

Un terzo dei posti, come sopra indicati, è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli Italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per i candidati che chiedono di concorrere per i posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento, **è richiesto, in aggiunta agli altri requisiti, il possesso dell'attestato** di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, corrispondente alla carriera per la quale i medesimi concorrono.

E) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, I.G.A.G. Divisione 5ª - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposta dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportare nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata e il nome);

2) La data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito. I candidati che concorrono per i posti riservati per la ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno, altresì, indicare gli estremi dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione. Tale indicazione non è richiesta per i candidati che concorrono per il posto riservato alla ragioneria regionale dello Stato di Trento;

10) i concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo, dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame di cui all'art. 5 del bando;

11) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Programma e diario della prova scritta

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva, nonché l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale inteso ad accertare anche la capacità critico espressiva del candidato.

La prova pratica consisterà in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta potrà consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà oltre al saggio di dattilografia ed alla dimostrazione della idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia come previsto dall'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1291

La prova scritta del concorso avrà luogo in Roma.

Il diario della suddetta prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del giorno* 31 *ottobre* 1985. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Per aver accesso all'aula di esame, i candidati ammessi a sostenere la prova scritta dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Art. 6.

Ammissione alla prova pratica ed al colloquio

Sono ammessi alla prova pratica nonché al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi alla prova pratica ed al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati, se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi nell'una e nell'altro.

Il punteggio relativo alla prova pratica nei confronti dei coadiutori dattilografi sarà dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia e di dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici e in quella di stenografia.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli ai sensi delle vigenti disposizioni.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9

Formazione e approvazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

In tale graduatoria saranno compresi, sulla base del punteggio conseguito nelle prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i coadiutori dattilografi, anche i candidati che pur avendo sostenuto con esito negativo la prova di stenografia, di cui al punto *b*) dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana (tale certificato dovrà, altresì, attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di lèva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira. Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Tale documento è richiesto soltanto per il candidato che abbia concorso per il posto riservato alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo.

Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulta tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al punto 4 dell'ultimo comma del precitato art 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova o coadiutori dattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole.

I medesimi saranno, altresì, inquadrati nella quarta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e con il corrispondente trattamento economico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1985
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 364

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. divisione 5ª - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Il sottoscritto (1) . . nato a (provincia di . .) il . e residente dal (2) . in . . (provincia di . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (3).

Fa presente (4) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . .,

3) non ha riportato condanne penali nè ha procedimenti penali in corso (6);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . presso . . . . di (7) . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (8) .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (9).

Il sottoscritto intende, inoltre, concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia (10).

Data, ...

Firma (11) .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . .

Eventuale numero telefonico

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza: se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) I candidati che intendano concorrere per i posti riservati alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno espressamente indicarlo.

(4) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(5) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(6) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(7) I candidati che intendano concorrere per i posti riservati alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno specificare gli estremi del conseguimento dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(8) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(9) Tale indicazione non è richiesta per i candidati che concorrono per i posti riservati alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento.

(10) Tale precisazione è richiesta soltanto agli aspiranti che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova (vedansi articoli 1 e 3 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'art. 5 del bando stesso).

(11) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(4174)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso a trentuno posti di sostituto per la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Agrigento.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 7, parte seconda, del 1° aprile 1985, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Agrigento n. 2 del 15 dicembre 1982, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trentuno posti di sostituto, bandito con ordinanza 16 febbraio 1980, n. 1.

(4473)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi pubblici a posti di interprete traduttore nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa e di assistente tecnico nel ruolo organico della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 12 del 23 marzo 1985 (data di pubblicazione 29 maggio 1985) è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1985, registro n. 34 Difesa, foglio n. 38, riguardante la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a sei posti di interprete traduttore della Difesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 8 del 23 febbraio 1985 (data di pubblicazione 30 aprile 1985) è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1985, registro n. 2 Difesa, foglio n. 20, riguardante la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a sei posti di assistente tecnico in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare.

(4429)

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per diplomati in ragioneria, perito commerciale, perito aziendale e corrispondenti in lingue estere per un corso di specializzazione in commercio estero in collaborazione con il Formez di Napoli.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), su incarico del Ministero del commercio con l'estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero.

Il corso ha la durata di circa sei mesi con frequenza a tempo pieno e si terrà presso la sede del Formez, Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno - Palazzo dei Congressi - Mostra d'Oltremare - 80125 Napoli, ed ha lo scopo di preparare quadri specializzati per le aziende esportatrici italiane.

Il corso comprende una prima fase didattica e successivi stages in Italia e all'estero.

E' riservato a diplomati in ragioneria, perito commerciale, perito aziendale e corrispondenti in lingue estere, con buona conoscenza della lingua inglese, che non abbiano superato i 25 anni di età alla data della scadenza del presente bando.

Le domande di partecipazione dovranno essere dattiloscritte e redatte in carta legale con firma autenticata e dovranno essere spedite entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* al Formez - Palazzo dei Congressi - Mostra d'Oltremare - 80125 Napoli.

Il bando di concorso ed ogni altra informazione possono essere richiesti presso la sede dell'ICE - Via Liszt, 21 - 00144 Roma, tel. 5992588-583, presso le sedi periferiche dell'ICE e presso il Formez, tel. 081/7256111.

(4501)

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per diplomati in ragioneria, perito commerciale, perito aziendale e corrispondenti in lingue estere per un corso di specializzazione in commercio estero in collaborazione con il centro di formazione professionale - Associazione intercomunale n. 9 area pratese.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), su incarico del Ministero del commercio con l'estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero.

Il corso ha la durata di circa sei mesi con frequenza a tempo pieno e si terrà presso la sede del centro di formazione di Prato - Piazza Ciardi n. 25 - 50047 Prato (Firenze), tel. 0574/23670, ed ha lo scopo di preparare quadri specializzati per le aziende esportatrici italiane.

Il corso comprende una prima fase didattica e successivi stages in Italia e all'estero.

E' riservato a diplomati in ragioneria, perito commerciale, perito aziendale e corrispondenti in lingue estere, con buona conoscenza della lingua inglese, che non abbiano superato i 25 anni di età alla data della scadenza del presente bando.

Le domande di partecipazione dovranno essere dattiloscritte e redatte in carta legale con firma autenticata e dovranno essere spedite entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* al Centro di formazione professionale di Prato - Piazza Ciardi n. 25 - 50047 Prato (Firenze).

Il bando di concorso ed ogni altra informazione possono essere richiesti presso la sede dell'ICE - Via Liszt, 21 - 00144 Roma, tel. 5992588-583, e presso la sede del Centro di formazione di Prato, tel. 0574/23670.

(4502)

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario di anatomia patologica;
un posto di primario di laboratorio;
quattro posti di assistente medico in formazione area funzionale chirurgia;
quattro posti di assistente medico in formazione area funzionale medicina;
un posto di farmacista collaboratore;
tre posti di tecnico di radiologia;
quindici posti di infermiere/a professionale;
cinque posti di infermiere/a generico/a;
sette posti di ausiliario socio sanitario;
due posti di collaboratore coordinatore amministrativo;
due posti di assistente amministrativo;
due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Nuoro.

(4562)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di primario di medicina generale;
un posto di primario oculista;
un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di primario di O.R.L.;
quattro posti di assistente medico - area funzionale: chirurgia generale;
cinque posti di assistente medico - area funzionale: medicina generale;
sei posti di assistente medico - area funzionale: prevenzione e sanità pubblica;
un posto di veterinario coadiutore - area funzionale: sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni;
un posto di veterinario coadiutore - area funzionale: igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
un posto di logopedista;
due posti di capo sala;
tre posti di terapista della riabilitazione;
sedici posti di infermiere professionale;
due posti di tecnico di radiologia;
quattro posti di ostetrica;
un posto di chimico collaboratore;
due posti di assistente sanitaria;
due posti di vigile sanitario;
quattro posti di vigilatrice d'infanzia;
cinque posti di coadiutore amministrativo;
due posti di operatore tecnico autista;
due posti di operatore tecnico cuoco;
due posti di operatore tecnico muratore;
un posto di operatore tecnico magazziniere;
un posto di operatore tecnico lavanderia;
quattro posti di agente tecnico (ausiliario socio-sanitario);
un posto di agente tecnico (operaio qualificato).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Albenga (Savona).

(4528)

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, per le seguenti discipline:

Concorsi riservati ex art. 17 *D.P.R. n.* 761:

un posto per la disciplina di nefrologia;
un posto per la disciplina di ortopedia e traumatologia;
due posti per la disciplina di chirurgia generale;
quattro posti per la disciplina di medicina generale.

Concorsi riservati ex art. 68 *D.P.R. n.* 761:

un posto per la disciplina di ostetricia e ginecologia;
un posto per la disciplina di psichiatria;
un posto per la disciplina di radiologia diagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Albenga (Savona).

(4529)

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di infermiere professionale e veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

ventinove posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);
un posto di veterinario collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Terni.

(4523)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale BA/16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/16, a:

sette posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina (radiologia, cardiologia, malattie infettive, geriatria, recupero e rieducazione funzionale, medicina scolastica, consultorio familiare);

due posti di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia (anestesia e rianimazione, ortopedia e traumatologia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Monopoli (Bari).

(4526)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

un posto di dirigente sanitario responsabile del servizio n. 1;
tre posti di assistene medico servizio medicina di base;
un posto di assistente medico di chirurgia generale;
un posto di veterinario collaboratore;
due posti di capo sala;
tre posti di A.S.V.;
sei posti di infermiere professionale;
un posto di tecnico di laboratorio;
un posto di direttore amministrativo;
un posto di vice direttore amministrativo;
un posto di collaboratore amministrativo;
sei posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. n. 38 di Gardone Val Trompia (Brescia).

(4525)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 30

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

un posto di assistente medico (a tempo pieno), area funzionale di chirurgia;
un posto di psicologo collaboratore;
un posto di operatore professionale coordinatore (capo sala);
quattro posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);
un posto di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione);
due posti di operatore tecnico di lavanderia;
un posto di operatore tecnico di guardaroba;
un posto di operatore tecnico di magazzino;
quattro posti di ausiliario socio sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Cento (Ferrara).

(4560)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario, amministrativo e tecnico presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;
tre posti di operatore professionale - ostetrica;
nove posti di infermiere professionale;
un posto di direttore amministrativo capo servizio;
un posto di collaboratore amministrativo;
un posto di assistente amministrativo;
due posti di coadiutore amministrativo;
un posto di assistente tecnico - geometra;
quattro posti di operatore tecnico - autista;
un posto di operatore tecnico - cuoco.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Cavalese (Trento).

(4524)

OSPEDALE « S. GIOVANNI CALIBITA FATEBENEFRATELLI » DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente per il servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente per il servizio di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ospedale gestito dall'ente in Roma.

(4521)

OSPEDALE « S. DE BELLIS » DI CASTELLANA GROTTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(4561)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 193 del 17 agosto 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Banca d'Italia: Concorso a quarantacinque borse di studio per la qualificazione amministrativa e tecnica nel settore del credito.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221